

- (6) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR <sup>(7)</sup> proposti. L'Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.
- (7) Per quanto riguarda l'emamectina nelle «pomacee», l'Autorità ha concluso che i dati presentati erano insufficienti per fissare un nuovo LMR. Per quanto riguarda tutte le altre domande l'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza dei dati presentati e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
- (8) L'acido acetico, lo zolfo calcico e la maltodestrina sono stati temporaneamente inclusi nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 in attesa del completamento della loro valutazione ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(8)</sup> o del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(9)</sup>. L'Autorità ha valutato tali sostanze e ha concluso che non sono necessari LMR per l'acido acetico, lo zolfo calcico e la maltodestrina e che è pertanto opportuno che tali sostanze siano mantenute in modo permanente nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 <sup>(10)</sup>.
- (9) In base ai pareri motivati e alle conclusioni dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le modifiche degli LMR proposte dal presente regolamento sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

- <sup>(7)</sup> Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono consultabili all'indirizzo: <http://www.efsa.europa.eu/it>:  
«Reasoned opinion on the setting of import tolerances for azoxystrobin in mangoes and oil palm fruits». *EFSA Journal* 2021; 19(8):6821.  
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for benzovindiflupyr in fresh herbs and edible flowers». *EFSA Journal* 2021; 19(9):6839.  
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for benzovindiflupyr leeks and spring onions/green onions/Welsh onions». *EFSA Journal* 2021; 19(7):6774.  
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyantraniliprole in olives». *EFSA Journal* 2021; 19(8):6805.  
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyflufenamid in blackberries and raspberries». *EFSA Journal* 2021; 19(8):6831.  
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for emamectin in various crops». *EFSA Journal* 2021; 19(8):6824.  
«Reasoned opinion on the setting of import tolerance for flutolanil in peanuts». *EFSA Journal* 2021; 19(8):6717.  
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for proquinazid in blueberries and cranberries». *EFSA Journal* 2021; 19(9):6835.
- <sup>(8)</sup> Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
- <sup>(9)</sup> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
- <sup>(10)</sup> «Statement on pesticide active substances that do not require a review of the existing maximum residue levels under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». *EFSA Journal* 2020; 18(12):6318.

